

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1929)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT - CATTIN)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 1971

Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 11, primo comma, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, contengono norme, che in attuazione delle deleghe concesse al Governo con la legge 18 marzo 1968, n. 238, articoli 6, lettera *b*) e 4, lettera *d*), sono dirette a disciplinare fino al 31 dicembre 1970, rispettivamente, l'utilizzazione dei contributi volontari per la formazione della pensione con il nuovo sistema di calcolo, introdotto con il citato decreto, e la determinazione dei contributi base ed integrativi dovuti alla gestione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli.

In materia di prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi la legge

30 aprile 1969, n. 153, ha prorogato al 31 dicembre 1971 il termine per l'emanazione di norme delegate nella materia in questione, già fissato al 31 dicembre 1970 con legge 18 marzo 1968, n. 238.

Le predette norme delegate trovansi ormai in fase di avanzatissima elaborazione e, pertanto, saranno emanate entro il corrente anno.

In relazione a ciò appare indispensabile prevedere che la norma contenuta nell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968 continui ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970 e fino all'entrata in vigore dell'emanando disegno di legge diretto a disciplinare la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro la tubercolosi.

Le altre norme che occorre mantenere in vigore sono quelle contenute nell'articolo 28 del citato decreto del 1968, n. 488. Detto articolo stabilisce le misure dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con richiamo, per quanto riguarda i contributi base, alla tabella A allegata al decreto, per la categoria dei salariati fissi, ed alla successiva tabella B, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati.

Per quanto riguarda i contributi integrativi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, le relative misure sono stabilite nel 3 per cento delle retribuzioni medie, di cui il 2 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori.

Tali misure vanno applicate in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi, annualmente, per singole province con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 75 del 1945, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

L'articolo medesimo, fino all'emanazione dei decreti ministeriali predetti, fissa le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi nella misura di lire 2.370 per i salariati fissi e di lire 2.670 per le categorie dei giornalieri di campagna.

Ciò stante ove non intervenisse un provvedimento diretto a svincolare da ogni limite temporale l'applicazione dei predetti criteri per la determinazione dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli, deriverebbero conseguenze negative per i lavoratori medesimi. Infatti non essendo più possibile fissare salari medi contrattuali per provincia mediante decreti ministeriali da emanarsi, come si è detto, annualmente, si potrebbe verificare una cristallizzazione della misura delle pensioni che, com'è noto, sono agganciate alla retribuzione e ne seguono la dinamica.

Con il mantenimento in vigore dell'articolo 28, si viene inoltre ad assicurare la continuazione del finanziamento del Fondo pensioni, relativamente ai lavoratori agricoli, nell'attuale misura del 3 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano anche agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti che liquidano la pensione successivamente al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970.